

# Sull'azionabilità dei diritti umani delle donne straniere vittime di violenza. Criticità in ambito penale

Aurora d'Agostino

*Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione*

Paola Degani

*Università degli Studi Padova*

*Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione*

**Abstract:** La lotta al fenomeno sociale della violenza maschile contro le donne basata sul genere grazie all'impulso delle diverse espressioni del femminismo e all'impegno profuso dalla comunità internazionale, sta ricevendo a livello nazionale una diversa attenzione rispetto ad un tempo. Il presente lavoro intende prendere in esame alcune problematiche collegate all'azionabilità dei diritti da parte delle donne migranti in relazione alle norme adottate dal legislatore in questi ultimi anni. Si tratta di dispositivi che hanno privilegiato gli aspetti collegati alla repressione senza preoccuparsi della persistenza di dimensioni materiali e non, fondamentali in materia di effettività e giustiziabilità dei diritti, soprattutto quando le parti offese sono donne che, per il fatto di essere straniere, sperimentano situazioni di particolare vulnerabilità. Insomma prevedere diritti senza favorire l'accesso alla giustizia rischia di rendere di fatto non effettive le garanzie fissate nella legislazione interna. Nell'intelaiatura dei diritti umani si riflette un'esperienza occidentale che è stata fortemente messa in discussione dal femminismo giuridico con l'intento di vedere anche nell'arena giudiziaria un luogo entro il quale poter agire per decostruire l'assetto sociale sotteso alle diseguaglianze. L'esperienza concreta di chi opera nell'assistenza legale alle donne straniere intreccia necessariamente queste specificità: il tema della violenza nelle relazioni domestiche è centrale nella vita di queste donne, sia nella fase iniziale di "approdo", sia nella fase successiva di stabilizzazione e persino in quella stabilizzata, normalmente all'interno dello stesso contesto di provenienza. Alla mancanza di supporti (economici, culturali, linguistici, ma anche di assistenza legale dedicata - ad eccezione di quella offerta dai centri anti-violenza) fa da contraltare un crescente ricorso (o tentativo di ricorso) al sistema giustizia anche da parte delle donne di origine straniera che vivono in Italia; un percorso in larga parte segnato da ostacoli importanti che richiamano per l'appunto il tema dell'azionabilità dei diritti e delle discriminazioni in chiave intersezionale, che il sistema giustizia da un lato riflette dall'altro rischia di riproporre. È obbligo degli Stati occuparsi pienamente di questo fenomeno anche garantendo strumenti di ausilio linguistico, culturale e legale finalizzati e idonei a garantire la piena possibilità di accesso al sistema giustizia per le donne straniere presenti nel nostro territorio. In questo senso tentiamo di analizzare i dati disponibili, la casistica che abbiamo incrociato, le difficoltà e le possibili sperimentazioni di apertura del sistema in direzione delle donne straniere che vi si rivolgono.

**Abstract:** The fight against the social phenomenon of gender-based male violence against women, thanks to the impulse of the several expressions of feminism and the efforts made by the international community, is receiving different attention at the national level than it once did. This paper aims to examine some issues related to the applicability of rights by migrant women in relation to the laws adopted by the legislature in recent years. These are provisions that have emphasized issues related to the punishment without concern for the persistence of material and non-material dimensions that are fundamental in the area of the effectiveness and justiciability of rights, especially when the victims are women who, due to the fact of being foreigners, experience situations of particular vulnerability. In short, providing rights without fostering access to justice risks rendering the guarantees established in domestic legislation ineffective in practice. Reflected in the framing of human rights is a Western experience that has been strongly challenged by legal feminist theory with the intention of considering the judicial arena a place within which to act for deconstructing the social order, while underlying inequalities. The concrete experience of those who work in legal aid to foreign women necessarily intertwines these specificities: the issue of violence in domestic relations is central in the lives of these women, both in the initial "landing" phase and in the later stabilized and even stabilized phase, normally within the same context of origin. The lack of support (economic, cultural, linguistic but also dedicated legal assistance - except that offered by anti-violence centers) is counterbalanced by a growing recourse (or attempted recourse) to the justice system even by women of foreign origin living in Italy; a path largely marked by serious obstacles that recall precisely the issue of the enforceability of rights and discrimination in an intersectional key that the justice system on the one hand reflects on the other risks re-proposing. It is the obligation of states to fully deal with this phenomenon also by guaranteeing linguistic, cultural and legal aid tools aimed at and suitable for guaranteeing the full possibility of access to the justice system for foreign women present in our territory. The paper attempts to analyze the available data, the case histories we have crossed, the difficulties and possible experiments in opening the system in the direction of the foreign women who turn to it.

**Parole chiave:** *donne migranti; diritti umani; violenza; diritto penale*

## 1. Donne, diritti umani e prospettiva giusfemminista

Negli ultimi decenni, i diritti umani hanno conosciuto uno sviluppo significativo, non solo sul versante delle questioni collegate alla dimensione "situata" della loro universalità e conseguentemente dell'esigenza di tradurre il contenuto intrinsecamente etico e politico che li connota in una forma giuridica positiva che ne garantisca attraverso l'azionabilità la reale effettività, ma anche relativamente al processo di moltiplicazione e specificazione di tutti quei bisogni e istanze che hanno condotto alla previsione e al progressivo riconoscimento di altri diritti.

Uno degli elementi qualificanti il processo di sviluppo del discorso dei diritti umani oggi è sicuramente rappresentato dal giusfemminismo<sup>1</sup>, che ha contribuito in misura determinante a disvelare come il genere costruisca il diritto e come a sua volta il diritto contribuisca a definire il genere<sup>2</sup>.

La riconfigurazione teorica del rapporto tra eguaglianza e differenza, l'introduzione di istituti e di status capaci di offrire riconoscimento giuridico all'esperienza esistenziale delle donne rappresentano due capisaldi di questo filone di pensiero e di proposta politica che, come tutta l'esperienza femminista, si caratterizza per la sua pluralità interna e per la molteplicità delle prospettive che lo compongono<sup>3</sup>.

La prospettiva giusfemminista<sup>4</sup> è infatti particolarmente importante per la formulazione delle istanze di emancipazione e inclusione, non solo perché è espressione di un orientamento naturalmente critico verso lo status quo<sup>5</sup> ma anche perché si interroga sul diritto come spazio entro il quale dare voce alle rivendicazioni, e modificare le regole del gioco.

Sotto il profilo del metodo, la volontà di inquadrare il diritto – e in modo particolare gli strumenti annoverabili nel codice internazionale dei diritti umani - a partire da valutazioni di tipo politico orientate a contrastare assunti tesi a validare l'ipotesi di esistenza di un soggetto neutro, muove verso il contrasto all'occultamento delle identità nei dispositivi di natura normativa per dare spazio ad una prospettiva apertamente orientata in termini femministi. In altre parole ci si interroga sull'efficacia del diritto e dei diritti rispetto al rispondere alle aspettative che le donne ripongono nei mutamenti normativi, e sulla loro idoneità a convertire e tradurre queste aspettative in procedure che in molti casi sembrano faticare nel riconoscere la specificità di genere e di conseguenza spesso tradire le aspettative in essi riposte.

---

<sup>1</sup> F. OLSEN, *Feminism and Critical Legal Theory: An American Perspective*, «International Journal of the Sociology of Law», 1990, vol. 18, pp. 199-215.

<sup>2</sup> B. PEZZINI, *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, L. MORRA, B. PASA, (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 201 ss.

<sup>3</sup> O. GIOLO, *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, «Diritto e Questioni Pubbliche», 2015, vol. 15, pp. 63-81.

<sup>4</sup> B. PEZZINI (a cura di), *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Bergamo University Press, Bergamo, 2012; T. PITCH, *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in E. SANTORO (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 91 ss.; TH. CASADEI (a cura di), *Donne, diritti, diritto: prospettive giusfemministe*, Giappichelli, Torino, 2015. A. SIMONE, I. BOIANO (a cura di), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, Argomentazione, Interpretazione*, Efesto, Roma, 2018.

<sup>5</sup> TH. CASADEI, (a cura di), *op. cit.*

## 1.1 I diritti umani delle donne tra giusfemminismo e intersezionalità

Il fenomeno della moltiplicazione e della specificazione dei diritti, come si anticipava sopra, è da porsi in relazione con il crescente numero di condizioni reputate meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico e con l'allargamento della titolarità di alcuni diritti tipici a soggetti diversi dall'uomo genericamente inteso. È proprio l'impossibilità attuale di considerare l'individuo come entità generica, o soggetto in senso astratto, ad aver imposto al legislatore internazionale di guardare alla specificità e alla concretezza delle diverse modalità dell'essere e dello stare nella società.

Posto in discussione il paradigma del diritto come neutro rispetto al genere e smascherate le caratteristiche del soggetto su cui si edifica questa narrazione – il parametro è quello del titolare di diritti di sesso maschile, eterosessuale, occidentale e possidente – l'intersezionalità interviene in modo dirimpante a smantellare un'altra convinzione, ossia quella relativa all'esistenza di un soggetto-donna falsamente universale e anche questo neutrale<sup>6</sup>, accomunato da biografie e istanze simili o addirittura identiche rispetto alle quali facili sono i rimandi a dimensioni di sovrapposizione del tutto improponibili nella realtà<sup>7</sup>.

La prospettiva intersezionale, nelle sue varie elaborazioni, ha contribuito in modo determinante ad affrontare il tema delle differenze all'interno di "gruppi" costruiti socialmente e/o di categorie registrati come omogenei dall'esterno, a partire dalle donne, che ovviamente, non fosse altro che per la loro numerosità – più di metà dell'umanità – non potrebbero mai costituire un *unicum*. L'approccio intersezionale alle discriminazioni, e perciò alle differenze in termini di risorse e accesso ai diritti, così come relativamente alle identità, nel mettere al centro le persone e con esse i possibili incroci su cui si riproducono le disuguaglianze, permette una contestualizzazione della condizione delle donne migranti – anche rispetto alla questione della violenza e del ricorso allo strumento del diritto penale.

Proprio una lettura intersezionale dei vissuti e della condizione delle donne straniere coinvolte in situazioni di violenza domestica permette di interpretare, incrociando gli elementi identitari<sup>8</sup> e una serie di altri elementi, una diversa "contestualizzazione"<sup>9</sup> del soggetto, dei fatti violenze e ovviamente anche dei bisogni della vittima rispetto ai percorsi di azionabilità del diritto penale e più ampiamente di giustiziabilità delle violazioni patite. Tale questione è stata oggetto di una specifica

<sup>6</sup> C. FARALLI, *Eguaglianza e differenza nel pensiero femminista*, «Contemporanea», 2003, (6)4, pp. 697-701.

<sup>7</sup> B. G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Franco Angeli, Milano, 2020.

<sup>8</sup> A. HANCOCK, *Intersectionality as a Normative and Empirical Paradigm*, «Politics & Gender», 2007, 3(2), pp. 248-254.

<sup>9</sup> <[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4300366/mod\\_resource/content/1/2.1.%20Hancock\\_intersectionality-as-a-normative-and-empirical-paradigm.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4300366/mod_resource/content/1/2.1.%20Hancock_intersectionality-as-a-normative-and-empirical-paradigm.pdf)>.

<sup>9</sup> C. FARALLI, *op. cit.*

Raccomandazione Generale del Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne – la n. 33<sup>10</sup> - istituito dall'omonima Convenzione internazionale<sup>11</sup>, atto nel quale esplicitamente si sollecitano gli Stati a dare priorità alle misure volte ad accelerare le procedure giudiziarie e a migliorare il trattamento delle vittime di violenza di genere, nonché ad eliminare gli stereotipi di genere all'interno del sistema giudiziario anche garantendo che le forme di discriminazione multipla siano adeguatamente affrontate dai tribunali, attraverso la formazione di giudici e avvocati<sup>12</sup>. Tale *General Recommendation*, letta in combinato disposto con la n. 28<sup>13</sup> relativa agli obblighi generali degli Stati rispetto all'adozione della Convenzione CEDAW, contribuisce a delucidare la portata dei diritti contenuti nella Convenzione stessa in materia di violenza<sup>14</sup>. In quest'ultimo atto, il CEDAW afferma che le discriminazioni contro le donne sulla base del sesso e del genere sono indissolubilmente legate ad altri fattori, come razza, etnia, religione o credo, salute, stato civile, età, classe, casta, e orientamento sessuale. Più specificamente questo documento riconosce la rilevanza di una serie di appartenenze e circostanze individuali e sociali che determinano differenze significative nelle condizioni di donne e uomini così come anche tra le donne stesse. Proprio per il carattere situazionale della vulnerabilità e per la pluralità dei profili delle donne migranti, solo una lettura in chiave intersezionale può cogliere adeguatamente<sup>15</sup> bisogni, specificità e vissuti di ognuna di loro.

---

<sup>10</sup> CEDAW COMMITTEE, *General recommendation on women's access to justice*, CEDAW/C/GC/33, 23 luglio 2015, <[https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1\\_Global/CEDAW\\_C\\_GC\\_33\\_7767\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf)>.

<sup>11</sup> UNGA, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, New York, 18 December 1979, Res. 34/180 of 18 December 1979, <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw.pdf>>.

<sup>12</sup> C. CARDINAL, *CEDAW e adeguamento dell'ordinamento italiano. La rilevanza delle discriminazioni basate su genere, sesso, orientamento sessuale, identità di genere e la loro intersezione*, <<http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/1267/1220/>>.

<sup>13</sup> CEDAW COMMITTEE, *General recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, CEDAW C/GC/28, 16 dicembre 2010, <<https://www.refworld.org/docid/4d467ea72.html>>.

<sup>14</sup> La Corte internazionale di giustizia esprimendosi a proposito delle interpretazioni fornite dal Comitato per i diritti umani in relazione al Patto internazionale sui diritti civili e politici ha affermato che si «dovrebbe attribuire particolare peso» a questi strumenti e perciò - per analogia - la medesima rilevanza dovrebbe essere attribuita anche alle *General Recommendations*, in quanto atti interpretativi del Comitato CEDAW. Cfr: M.A. FREEMAN, C. CHINKIN, B. RUDOLF, (eds), *Oxford Commentaries on International Law: Un Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: a Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 182 ss.

<sup>15</sup> M. A. FREEMAN, C. CHINKIN, B. RUDOLF, (eds), *Oxford Commentaries, op. cit.*

## 2. Giustiziabilità dei diritti umani e prospettiva di genere

È indubbio che in questi ultimi anni, pensare la giustizia come un'“idea” ha permesso di spezzare l'automatismo con il diritto positivo e aperto alla prospettiva dei diritti umani come ad uno spazio entro il quale costruire anche un discorso politico sui percorsi di giustiziabilità dei diritti lesi. In questa direzione il lavoro in termini di contenzioso strategico su alcune materie, come la violenza degli uomini contro le donne basata sul genere, sta diventando sempre più rilevante anche rispetto all'operatività delle corti sopranazionali<sup>16</sup> che stanno avendo un ruolo determinante nel veicolare una dimensione dei diritti umani delle donne che garantisca la loro effettività. I diritti umani acquisiscono senso solo nel momento in cui sono azionabili e in questo orizzonte la loro esistenza dipende dalle istituzioni che devono riconoscere loro concretezza dando voce alle istanze delle persone e rendendo giustizia delle molteplici violazioni che ne giustificano la stessa esistenza.

A questo proposito la giurisprudenza della Corte europea ha sicuramente contribuito a rafforzare la tutela delle donne con riferimento ai diversi profili in cui si manifesta la violenza contro le donne.<sup>17</sup> Si pensi, in particolare, alla violenza domestica rispetto alla quale la Corte pur avendo ricondotto la casistica a fattispecie di violazione di norme diverse della Convenzione - artt. 2, 3, 8 e 14 - ha ampiamente contribuito a configurare la violenza domestica nei confronti delle donne quale violazione di un diritto fondamentale e di una discriminazione basata sul genere, riconoscendo la sussistenza in capo agli Stati dell'obbligo positivo di perseguire efficacemente gli autori della violenza e prima ancora di adoperarsi per prevenire e tutelare le donne<sup>18</sup>. Un'esigenza di prontezza e diligenza ragionevole è implicita in questo contesto. Ai sensi della standard della *due diligence* l'intervento da parte delle autorità per proteggere la vita di una donna può, altresì, essere necessario in presenza di un rischio reale e immediato che le autorità conoscevano o

<sup>16</sup> Solo per ciò che concerne il contenzioso pervenuto alla CEDU si segnalano: Corte EDU, sez. I, 11 maggio 2021, ricorso n. 44166/15, Penati c. Italia; Corte EDU, sez. I, 27 maggio 2021, ricorso n. 5671/16, J.L. c. Italia; Corte EDU, sez. I, 10 dicembre 2020, ricorso n. 41987/13, Tölle c. Croatia; Corte EDU, sez. III, 9 giugno 2009, ricorso n. 33401/02, Opuz c. Turchia; Corte EDU, sez. II, 27 maggio 2014, ricorso n. 72964/10, Rumor c. Italia; Corte EDU, sez. II, 23 marzo 2013, ricorso n. 33234/07, Valiulienė c. Lituania; Corte EDU, sez. V, 4 luglio 2019, ricorso n. 62903/15, Kurt c. Austria; Corte EDU, sez. IV, ricorso n. 56867/15, Buturugă c. Romania; Corte EDU, sez. II, ricorso n. 41261/17, Volodina c. Russia; Corte EDU, sez. I, ricorso n. 41237/14, Talpis c. Italia.

<sup>17</sup> K. VELCIKOVA, *Violenza contro le donne e accesso alla giustizia*, «Gli Speciali di Questione Giustizia», F. BUFFA, M. G. CIVININI (a cura di), *La Corte di Strasburgo*, aprile 2019, <[https://www.questionegiustizia.it/data/speciale/pdf/32/qg-speciale\\_2019-1.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/speciale/pdf/32/qg-speciale_2019-1.pdf)>.

<sup>18</sup> S. DE VIDO, *States' due diligence obligations to protect women from violence: a European perspective in light of the 2011 CoE Istanbul Convention*, in W. BENEDEK, F. BENOÏT-ROHMER, W. KARL, M.C. KETTEMAN, M. NOWAK (a cura di), *European yearbook on human rights*, Intersentia Nwv, Antwerp, Vienna, Graz, 2014, pp. 365-382.

avrebbero dovuto conoscere, senza però che ciò si traduca in un'imposizione alle autorità di un onere insostenibile o eccessivo.

In queste circostanze perciò si assume che le autorità non ottemperino all'obbligo positivo nel caso in cui non siano state adottate le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio neutralizzato il rischio che sussiste anche nelle circostanze di fatti reiterati e perciò di una escalation di violenza tale da costituire una minaccia costante e continua. Il contenuto della *due diligence* è stato approfondito in tema di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e misure di protezione sia nel contesto delle Nazioni unite, dal Comitato CEDAW e dalla Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le conseguenze del Consiglio diritti umani fino ad essere riconosciuto quale principio di diritto internazionale consuetudinario<sup>19</sup>.

L'affermazione di obblighi di *due diligence* in capo agli Stati nell'ambito della lotta alla violenza contro le donne incide anche rispetto al diritto alla protezione sotto forma di una prevenzione efficace. L'obbligo si estende poi all'effettività dell'accesso alla giustizia e alla considerazione della situazione di particolare vulnerabilità morale, fisica e/o materiale della vittima; in altri termini, alle autorità si chiede l'impegno a combattere ogni forma d'inerzia e tolleranza anche mediante indagini idonee a condurre all'identificazione e alla punizione dei responsabili dando prova di aver utilizzato tutti i mezzi disponibili per assicurare l'effettività dell'inchiesta.

## ***2.1. Portare il discorso della violenza maschile contro le donne nella giusta prospettiva***

L'attribuzione di ingiustizia ad un fatto considerato "normale" o peggio "naturale" nel senso di appartenere alla "fisiologia dei rapporti tra uomini e donne" o di costituire una componente essenziale del "trattamento" maschile nei confronti delle donne quale è la violenza, ha portato alla progressiva consapevolezza del carattere socialmente costruito e della dimensione strutturale di tale fenomeno sociale.

Tale "presa d'atto", quanto meno sul piano formale, segna il venir meno della neutralizzazione dell'apparato repressivo nei confronti di questi crimini da parte degli Stati, e conseguentemente, almeno in alcuni contesti, della fine dell'impunità nei riguardi di efferati delitti. Si sono così creati i presupposti affinché nella determinazione penalistica venissero riposte aspettative reali e simboliche, che hanno implicato una definizione precisa e rigida degli atti riconoscibili come violenza ma

---

<sup>19</sup> CEDAW COMMITTEE, *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*, CEDAW /C/GC/35, 14 luglio 2017.

<[https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1\\_Global/CEDAW\\_C\\_GC\\_35\\_8267\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf)>.

anche una “semplificazione” del fenomeno, poiché la risposta giudiziaria, laddove non integrata in un sistema olistico di interventi, rischia di rimanere del tutto inefficace e talvolta, è il caso di molte donne straniere, di rendere ulteriormente confusa la situazione in cui la vittima si viene a trovare.

L'orientamento criminalizzante trova infatti anche nell'etnicizzazione del problema della violenza un terreno di rafforzamento del significato simbolico del diritto penale e ciò avviene richiamando la provenienza degli autori o i costumi di alcune culture con l'obiettivo evidente di spostare l'attenzione sul problema dell'immigrazione e sulla natura criminogena di questi fatti piuttosto che sul tema del potere, quale elemento permeante le relazioni caratterizzate da fatti di violenza.

## 2.2. *Donne migranti, prospettiva intersezionale e azionabilità dei diritti*

L'utilizzo della prospettiva intersezionale disvela le ambiguità del diritto poiché, nel permettere di oltrepassare la dimensione mono-categoriale delle discriminazioni<sup>20</sup>, presenta delle potenzialità importantissime rispetto all'analisi dei fenomeni sociali, catturandone la specificità rispetto a identità e target diversi<sup>21</sup>. L'assenza però nella narrazione sulla violenza, e anche in taluna giurisprudenza, di una lettura delle discriminazioni orientata al genere segnata in chiave intersezionale, rappresenta un limite importante determinando una serie di difficoltà specifiche in relazione alla protezione delle donne migranti che incontrano una serie di difficoltà nel percorso di azionabilità dei diritti pur a fronte di norme che dispongono specifiche tutele per le persone e/o gruppi riconosciuti in condizioni di vulnerabilità.

La riflessione sulla violenza contro le donne basata sul genere di genere, se vuole essere efficace e utile, richiede l'adozione di una prospettiva di tipo causale. La definizione di violenza contro le donne basata sul genere si rinviene in tre testi di derivazione sovranazionale: la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 7715; e la Direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e

<sup>20</sup> B. G. BELLO, *Diritto e genere visti dal margine: spunti per un dibattito sull'approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio in Italia*, «Diritto e questioni pubbliche», 2015, (15) 2, <[http://www.dirittoquestionipubbliche.org/page/2015\\_n15-2/009\\_Mono1\\_Bello.pdf](http://www.dirittoquestionipubbliche.org/page/2015_n15-2/009_Mono1_Bello.pdf)>.

<sup>21</sup> K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, «The University of Chicago Legal Forum», 1989, 139 ss; ID, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, «Stanford Law Review», 1991 (43), 1241 ss; ID, *Race, Reform and Retrenchment: Transformation and Legitimation in Anti-discrimination Law*, in K. CRENSHAW, N. GOTANDA, G. PELLER, T. KENDALL (a cura di), *Critical Race Theory. The Key Writings that Formed the Movement*, The New Press, New York, 1995, pp. 103 ss.



protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI, attuata dall'Italia con d.lgs. n. 2121/2015, cui oggi si somma la *General Recommendation n. 35* del Comitato delle Nazioni unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne adottata nel 2017. La nuova Raccomandazione, oltre a rafforzare gli obblighi di *due diligence*, riconosce la natura intersezionale della violenza e rivolge un'attenzione specifica alle donne migranti e al tema delle violazioni dei diritti riproduttivi.

La scelta di combattere la violenza contro le donne, e in particolare per ciò che qui rileva la violenza nelle relazioni intime, riconoscendone il radicamento a livello sociale nei rapporti di potere marcatamente asimmetrici tra uomini e donne e le radici culturali, consente di considerare la violenza domestica basata sul genere come un problema politico sottraendo spazio ai tentativi, sempre presenti, di circoscrivere il fenomeno all'ambito della devianza e/o della patologia, sebbene ciò non sia sufficiente a marcare in modo stigmatizzante in chiave etnica i profili criminogeni dell'agente quando chi la agisce è straniero.

I Capitoli V e VI della Convenzione di Istanbul declinano con ampiezza il quadro sanzionatorio e di riparazione prevedendo norme specifiche volte, in particolare, a contrastare – anche per i profili giurisdizionali - specifiche fattispecie di violenza nei confronti delle donne. Il Capitolo VII è invece dedicato alla protezione dalla violenza di migranti e richiedenti asilo, con una previsione di chiusura che obbliga gli Stati a garantire il diritto di non respingimento delle vittime di violenze mentre il Capitolo VIII relativo agli obblighi di cooperazione internazionale fra gli Stati parte in materia civile e penale, nel solco dell'attenzione verso le donne straniere o comunque verso situazioni che presentano aspetti rilevanti al di fuori del territorio nazionali per garantire la più ampia protezione delle vittime di violenza.

L'esigenza di produrre un punto di vista di genere nel linguaggio e nella prassi del diritto per svelarne la struttura stereotipata e discriminatoria che lo sorregge nonché le ricadute in termini di giustiziabilità che questo costruito determina assume un significato ancor più pregnante se si considerano i vissuti di vulnerabilità di tante donne straniere vittime di violenza che si avvicinano alla giustizia penale.

Tale esigenza è ovviamente fondamentale laddove si considerino la sfera domestica e le relazioni intime come “spazi” dedicati per la tutela dei diritti delle donne, e segnatamente delle donne migranti come peraltro acclarato anche nella nostra giurisprudenza nel riconoscere che la violenza domestica può rientrare nei trattamenti inumani e degradanti e che nelle circostanze in cui uno Stato non offra un'adeguata protezione alla donna vittima, quest'ultima ha diritto a ottenere la protezione sussidiaria secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 251/2007, di attuazione della Direttiva n. 2004/83 sulla qualifica di rifugiato e di persone bisognose di protezione internazionale. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, Sesta sezione civile

- 1, con ordinanza n. 12333/17 depositata il 17 maggio (12333)<sup>22</sup>. A rivolgersi alla Suprema Corte, una cittadina del Marocco la cui richiesta di protezione internazionale era stata respinta dalla Commissione territoriale competente, dal Tribunale di Vibo Valentia e dalla Corte di appello di Roma. La donna, vittima di violenze da parte del marito sanzionate con tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, contestava il diniego di riconoscimento in virtù dell'insufficiente tutela delle autorità marocchine verso le vittime. La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo applicabile proprio l'art. 3 della Convenzione di Istanbul e stabilendo che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se lo Stato marocchino avesse offerto un'adeguata protezione alla vittima.<sup>23</sup>

Con riferimento al diritto penale invece la pretesa di muoversi in termini di neutralità e a-sessualità, sulla base della norma antidiscriminatoria di cui all'art. 3 della Costituzione, stenta a lasciar spazio ad una lettura più consona al mutamento della percezione sociale di valori o disvalori morali, anche mediante un ancoramento di tipo femminista nell'uso della giurisdizione, soprattutto quando in gioco vi sono i diritti di persone di nazionalità straniera la cui possibilità di comprendere esattamente le dinamiche, i costi, le implicazioni, i significati dell'azione giudiziaria viene data per scontata, o peggio non considerata<sup>24</sup>.

Proprio il progressivo superamento di una visione esclusivamente universalistica dei diritti che prescinde dalla collocazione nel tempo e nello spazio delle comunità e delle persone, impone di riflettere sui fatti di violenza nelle relazioni tra le donne straniere e sull'azionabilità dei diritti. Il riferimento a livello internazionale è alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e all'art. 6 che sancisce il diritto ad un equo processo. In tema è importante l'adozione di un approccio intersezionale in funzione metodologica anche nella lettura di fatti e nella predisposizione di forme di tutela che considerino la condizione di dipendenza e soggezione delle donne straniere nelle relazioni familiari in considerazione del fatto che la disciplina dell'espulsione e del rimpatrio costituisce ovviamente un ostacolo concreto ai percorsi di fuoriuscita dalle situazioni di violenza, che porta ad esporre le donne in una condizione di particolare vulnerabilità a potenziali situazioni di grave pregiudizio. Il carattere fortemente repressivo delle norme in materia di immigrazione si traduce in molte situazioni nella procedura di espulsione con conseguente trattenimento della donna priva di titolo di soggiorno. Ciò spesso determina una assoluta superficialità dell'esame circa le condizioni soggettive e oggettive della donna al momento del controllo della regolarità del soggiorno sul territorio, in questo talvolta ostacolando il riconoscimento

<sup>22</sup> Cass. civ., sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12333.

<sup>23</sup> M. CASTELLANETA, *Se lo Stato non tutela le vittime di violenza domestica va riconosciuta la protezione internazionale*, 18 maggio 2017 <[http://www.marinacastellaneta.it/blog/\\_\\_trashed-3.html](http://www.marinacastellaneta.it/blog/__trashed-3.html)>.

<sup>24</sup> F. FILICE, *Diritto penale e genere*, «Diritto penale e uomo», Fasc. 9/2019, <[https://dirittopenaleuomo.org/contributi\\_dpu/diritto-penale-e-genere/](https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/diritto-penale-e-genere/)>.

della loro condizione di vittima di violenza di genere. Ovviamente non sono solo le donne straniere irregolarmente presenti a misurarsi con difficoltà specifiche lungo tutte le fasi del procedimento, ed è indubbio che gli ostacoli possono determinare anche la scelta di rimanere silenti rispetto alla condizione che si vive poiché la scarsa fiducia nella giustizia o il timore della giustizia e ovviamente tante altre ragioni di natura soggettiva, vengono a prevalere.

### **3. Donne straniere vittime di violenza, tra diritti umani e diritto penale**

In Italia la quota di donne straniere e italiane che dichiara di aver subito violenza fisica o sessuale è quasi equivalente (31,3% contro 31,5%; Istat 2018) mentre è molto più alto il numero delle donne straniere vittime di violenze fisiche e molto gravi, che si registrano sia nelle relazioni iniziate nel Paese di origine (68,5%), sia nel contesto di relazioni avviate in Italia (19,4%). Le donne straniere mostrano più elevati livelli di denuncia (il 17,1% contro l'11,4% delle italiane e di richiesta di aiuto presso i centri antiviolenza e i servizi (6,4% contro 3,2%) proprio in virtù della debolezza della rete di sostegno rispetto alle donne italiane che ovviamente le spinge a cercare aiuto nei servizi<sup>25</sup>.

In questi casi numerosissime sono le situazioni in cui si riscontra una grande difficoltà da parte delle donne straniere che si avvicinano alle Forze dell'Ordine per presentare una denuncia/querela e attivare un procedimento giudiziario per fatti di violenza attribuibili da un lato a profili di criticità riconducibili alla legislazione in materia di violenza, dall'altro allo *status* di migrante e ai vincoli che da questo *status* derivano anche in relazione ai livelli di integrazione nel nostro territorio. Leggere la realtà delle donne migranti oggi richiede anche l'assunzione di una prospettiva di genere poiché solo con questa lente è possibile cogliere la difficoltà di individuare soluzioni rispetto alle dimensioni fattuali, concrete delle donne migranti soprattutto di quelle in condizioni di dipendenza economica e di emarginazione sociale.

#### **3.1. La giustizia a diverse velocità**

Almeno una denuncia su cinque per reati di violenza maschile proviene da una donna straniera<sup>26</sup>; un dato importante, se si relaziona a quello complessivo della

---

<sup>25</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere*, 2018, <<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066658.pdf>>.

<sup>26</sup> MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA: I dati ufficiali più recenti (25 novembre 2021) evidenziano che la percentuale delle donne straniere che hanno denuncia-

presenza delle straniere rispetto alla popolazione femminile; se poi si pone mente alla notoria divergenza tra violenza agita e violenza denunciata e alle altrettanto notorie difficoltà relazionali delle donne straniere, il dato acquista ulteriore valore e significato.

Le condizioni in cui normalmente vivono le donne straniere presenti in Italia, il loro (scarso) grado di integrazione sociale, di conoscenza della lingua e delle procedure legali ed amministrative, sono normalmente ostative anzitutto alla comprensione dei meccanismi di accesso al sistema giustizia e di esercizio dei propri diritti. Le situazioni variano sensibilmente in ragione dello *status* giuridico, a seconda del fatto che la permanenza in Italia sia “regolare” o “irregolare”, che si tratti di “richiedenti” o che abbiano già ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, che invece siano autorizzate al soggiorno in ragione di legami familiari o per lavoro; differenze, queste, che influiscono anche sotto il profilo sociale ed economico, in ragione del maggiore o minor grado di dipendenza dai mariti e compagni. Nella maggioranza dei casi, il grado di autonomia dai redditi maschili è pressoché inesistente, la cerchia sociale limitata a connazionali, la capacità di accesso alla burocrazia ed agli uffici pubblici molto precaria, la libertà di movimento fortemente limitata.

Per assurdo, proprio quella celerità delle procedure che è indispensabile e giustamente richiesta a gran voce in materia di violenza contro le donne è spesso penalizzante per una donna straniera, priva di supporti familiari e sociali e soprattutto di conoscenze proprie sull'iter giudiziale, e rischia di determinarne l'esclusione dal procedimento. Questo avviene, pressoché regolarmente, nel caso in cui il responsabile del reato venga arrestato in flagranza e si proceda pertanto nei suoi confronti con udienza di convalida e direttissima. In questi casi, è estremamente difficile, in genere, che la persona offesa sia in grado di intervenire in tempo utile; nel caso in cui si tratti di donne, e straniere, è di fatto escluso, con tutte le conseguenze sostanziali che ne possono derivare, nel caso, ad esempio, che il procedimento venga definito con patteggiamento pena e scarcerazione, e magari senza misure cautelari. La definizione del procedimento penale in assenza di costituzione di parte civile comporta la mancanza di qualsivoglia profilo risarcitorio, che andrebbe conseguen-

---

to uomini violenti (per quelli che vengono considerati i reati spia in materia, ovvero atti persecutori (art. 612 bis c.p.); maltrattamenti (art. 572 c.p.); violenze sessuali (artt. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p.) si attesta al 20% del totale. Le nazionalità delle donne straniere vittime di violenza maschile predominanti sono quelle romene, seguite da marocchine, albanesi e ucraine. Nella stessa relazione, che confronta i dati del periodo gennaio-settembre 2020 e 2021, la percentuale degli uomini di nazionalità straniera autori di reati – spia aumenta al 27%; le nazionalità prevalenti restano, nell'ordine, rumene, marocchine, albanesi, tunisine e nigeriane. I dati divergono, seppure di poco, per quanto attiene alla tipologia dei reati: la percentuale delle donne non italiane si abbassa al 12% in relazione al reato di stalking, ma aumenta al 24% per quanto riguarda maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali. Rilevante anche il numero di donne straniere vittime di femminicidio, 21% nei primi 10 mesi del 2020 e 19% nei primi 10 mesi del 2021.

temente azionato in sede civile, con una procedura più complicata, lunga e incerta anche nel risultato e a cui raramente le persone offese dal reato hanno la possibilità di rivolgersi, tanto più se straniere e in condizioni di disagio economico e/o sociale.

L'accelerazione processuale prevista dal cd. Codice Rosso estende tali difficoltà anche ai procedimenti "ordinari", che si svolgono o dovrebbero svolgersi con una tempistica prioritaria; in moltissimi casi, in cui la prova è evidente, anche in questa materia è molto frequente il ricorso al giudizio immediato che impone un'accelerazione anche in ordine all'eventuale scelta del "rito alternativo" da parte dell'imputato (15 gg. dalla notifica); scelta, per altro, di cui la parte offesa viene a conoscenza solo quando viene fissata la diversa data per la celebrazione del procedimento in base al rito prescelto.

Alla parte offesa vengono sì notificati gli atti che riguardano le misure cautelari disposte e le loro modifiche e cessazioni, le eventuali evasioni, così come gli atti di avvio del procedimento (l'avviso di chiusura indagini ex art. 415 bis c.p.p. e la richiesta di rinvio a giudizio, la fissazione di udienza preliminare o la citazione diretta nel caso si proceda con rito ordinario; la richiesta e il decreto di fissazione del giudizio immediato). Ma il primo, grandissimo problema, è che questi atti vengono notificati alla parte offesa, di qualunque nazionalità sia, in lingua italiana, privi di traduzione; il che comporta anzitutto l'assenza di conoscibilità immediata delle modalità con cui esercitare i propri diritti e delle conseguenze del mancato esercizio nei tempi e modalità previste dal codice di rito, spesso stringenti.

Conseguenze ancora peggiori si verificano nel caso in cui l'avviso notificato attinga alla richiesta di archiviazione (totale o parziale) del procedimento penale attivato; in tal caso, la mancata opposizione nei termini di legge determina la decadenza dal diritto a pretendere l'esercizio dell'azione penale da parte della parte offesa.

### **3.2. L'in-giustizia linguistica**

La maggior parte delle donne che si rivolgono all'AG per denunciare maltrattamenti in famiglia e/o atti di violenza basati sul genere lo fanno direttamente e in prima persona, mediante denuncia-querela orale verbalizzata presso questure o caserme dei carabinieri, un po' perché necessitate dall'urgenza di sottrarsi all'aggressione fisica, un po' per motivi banalmente economici.

Il fatto di essere (normalmente) prive di un'assistenza legale rende ancor più difficile per la parte offesa avere notizie sul procedimento e sul suo esito, salvo il caso che nei confronti dell'abusante venga imposta misura cautelare; nel qual caso, ai sensi dell'art 299 comma 2 bis c.p.p., la vittima deve essere messa a conoscenza di ogni modifica che intervenga sulla misura.

Ma anche in queste ipotesi, la donna straniera denunciante riceverà comunicazione in perfetto *legalese* italiano della richiesta di archiviazione (ex art. 408, comma

3, c.p.p.) ovvero della modifica/cessazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, ovvero del divieto di avvicinamento. Difficilmente sarà in grado di comprenderne il significato, difficilmente avrà una rete amicale in grado di aiutarla a comprenderlo, difficilmente avrà la possibilità di rivolgersi ad un legale. Il che le impedirà, ad esempio, di interloquire utilmente nello strettissimo termine (due giorni dalla notifica della richiesta di modifica/cessazione delle misure di cui all'art. 282 bis, ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p.) disposto dall'art. 299 c.p.p. nel caso in cui si proceda per reati con violenza sulla persona; ancor peggio, ne verrà a conoscenza solo dopo la decisione dell'AG nel caso in cui la richiesta venga formulata dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia.

Il problema della lingua e della traduzione degli atti è, in tutta evidenza, uno degli impedimenti principali all'esercizio dei diritti per le donne straniere; un tema che merita specifica attenzione al fine di rendere effettiva l'azionabilità dei diritti.

Il testo legislativo di supporto in materia è costituito dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato<sup>27</sup>; l'obiettivo perseguito è proprio quello di garantire l'informazione e l'assistenza, la protezione e la partecipazione al procedimento penale alla vittima di reato, indipendentemente dal titolo di cui la vittima dispone (o non dispone) per il soggiorno nello Stato membro<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Il tema della violenza di genere e delle relazioni affettive è presente e richiamato in larga parte della Direttiva, che nel Considerando n. 18 la definisce «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere», aggiungendo che essa è «una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta degli esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore"».

<sup>28</sup> EUROPEAN COMMISSION, DG JUSTICE, *Guidance Document related to the transposition and the implementation of Directive 2012/29/EU* (Ref. Ares (2013)3763804 - 19/12/2013): «l'applicazione della Direttiva in modo non discriminatorio si applica anche allo *status* di residenza della vittima. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i diritti sanciti dalla presente direttiva non siano subordinati al fatto che la vittima abbia uno *status* di residenza legale sul loro territorio o alla sua cittadinanza o nazionalità (si veda anche il Considerando 10)». Pertanto i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono stati vittime di reati nel territorio dell'UE dovrebbero beneficiare di questi diritti. Ciò può essere di particolare importanza nel contesto dei reati di odio razzista e xenofobo, dei reati contro le donne e le ragazze migranti prive di documenti, che sono particolarmente esposte a varie forme di violenza di genere (come la violenza fisica, lo sfruttamento e l'abuso sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e i cosiddetti "delitti d'onore") e la tratta di esseri umani. Tuttavia, la denuncia di un reato e la partecipazione a un procedimento penale non creano alcun diritto in merito allo status di residenza della vittima.

<[https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/13\\_12\\_19\\_3763804\\_guidance\\_victims\\_rights\\_directive\\_eu\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/13_12_19_3763804_guidance_victims_rights_directive_eu_en.pdf)>.

La sua applicazione nella legislazione italiana è costituita dalle disposizioni introdotte nel codice di rito dal d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212.

A distanza di quasi sette anni, tuttavia, possiamo dire senza tema di smentite che tali disposizioni hanno carattere quasi unicamente precettivo e che ci troviamo ancora ben distanti dalla loro effettiva applicazione/applicabilità.

L'art. 143 bis del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. n. 212/2015, prevede la nomina di un interprete, da parte dell'autorità procedente, non solo quando è necessario tradurre uno scritto «in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile» ma anche «quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana», che è evidentemente la casistica che qui interessa; in concreto tale ausilio è sostanzialmente inesistente e pressoché impossibile da esigere da parte di una donna straniera che si rivolga alle forze dell'ordine per denunciare una situazione di violenza domestica. La realtà è, a tutt'oggi, che in questi casi per lo più la traduzione è un *optional* affidato a parenti o conoscenti della vittima di reato disponibili ad accompagnarla alla caserma dei Carabinieri e a fungere da tramite per la comprensione della sostanza della questione, ovvero è assicurato da mediatrici e personale dei Centri Anti Violenza, laddove l'interessata abbia avuto modo di entrarvi in contatto prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria<sup>29</sup>.

È solo nella successiva fase del procedimento- quella giudiziaria - anche in fase di indagini, laddove condotte direttamente dalle Procure o delegata alle squadre di Polizia Giudiziaria “specializzate” - che la nomina dell'interprete normalmente avviene, così come in fase processuale vera e propria (sempre che qualcuno si ponga il problema di segnalare la necessità e/o che la fortuna voglia affidarne la conduzione ad un/a magistrato/a sensibile alle necessità anche delle vittime del reato).

Chi opera nella materia sa benissimo che è proprio la fase iniziale, di approccio al sistema giustizia, quella che ne determina l'andamento e l'esito, ma, soprattutto

---

<sup>29</sup> Nello stesso documento, si legge: «L'articolo 3 chiarisce in dettaglio le “garanzie di comunicazione”. Si applica agli articoli 4, 5, 6 e 7 della Direttiva. L'approccio adottato nella Direttiva sottolinea la capacità della singola vittima di “seguire il procedimento”».

Questo nuovo approccio personalizzato darà alla vittima il diritto di capire ed essere capita. Si tratta di un concetto diverso da quello della Decisione Quadro, che prevede ampie garanzie procedurali per «ridurre al minimo, per quanto possibile, le difficoltà di comunicazione» per quanto riguarda la comprensione o il coinvolgimento delle vittime nelle fasi pertinenti del procedimento penale, in misura paragonabile alle misure adottate dagli Stati membri nei confronti degli imputati. Il Rapporto di attuazione del 2009 ha concluso che le difficoltà di comunicazione potrebbero essere interpretate in senso lato, includendo la comprensione del procedimento stesso, ma tutti gli Stati membri hanno inteso che ciò fosse limitato alle barriere linguistiche.

È quindi importante sottolineare che la Direttiva mira a garantire che le vittime - in base alle loro caratteristiche personali (ad esempio, sesso, disabilità, età, maturità, relazione con l'autore del reato o dipendenza da quest'ultimo) - comprendano e possano farsi capire durante il procedimento penale (dal punto di vista linguistico o altro) e che le autorità assistano proattivamente le vittime in tal senso durante tutto il procedimento penale.

in materia di violenza domestica, anche la capacità di intervento tempestivo in termini di tutela: non capirsi, o capire a metà il problema rappresentato, è un lusso che il nostro ordinamento non dovrebbe permettersi in un ambito che mette a repentaglio i corpi e la vita stessa delle donne e che non può essere ovviato ricorrendo a *cliché* determinati dalla provenienza etnica dei soggetti interessati (abusante e abusata).

La normativa impone attenzione alle condizioni di particolare vulnerabilità<sup>30</sup>, in cui in tutta evidenza rientrano tutti i delitti commessi nell'ambito delle relazioni affettive, ed in tal caso consente «la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa» anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità (art. 134, comma 4, c.p.p.). L'utilizzo di questa disposizione (sconosciuta ai più) potrebbe ovviare a molte difficoltà, non solo linguistiche, consentendo anche di documentare lo stato psico-fisico della persona offesa, laddove necessario.

L'art. 107 ter disp. att. c.p.c., anch'esso introdotto dal d.lgs. n. 212/2015, prevede che la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto a utilizzare una lingua a lei conosciuta».

Negli stessi casi ha diritto ad ottenere, previa richiesta, la traduzione in lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela. Quindi: a) il diritto a presentare denuncia-querela nella lingua straniera conosciuta è limitata, quanto alla forma scritta, al caso in cui la medesima venga consegnata presso gli appositi uffici della Procura della Repubblica nei Tribunali del capoluogo del Distretto; b) il diritto ad ottenere l'attestazione di ricezione è subordinato ad esplicita richiesta del/della denunciante.

### 3.3. *Alcune proposte operative*

L'operatività dell'impianto normativo è, come sempre, subordinata non solo alla sua conoscenza, ma anche e soprattutto agli strumenti attuativi e alla predisposizione delle risorse necessarie. In questo senso, tra l'altro, la Commissione europea nel Documento Generale di indirizzo del dicembre 2013, invitava specificamente gli Stati membri a considerare di «sviluppare procedure che consentano alle autori-

---

<sup>30</sup> Art. 90-quater c.p.p. (Condizione di particolare vulnerabilità). «1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza sulla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».



tà di valutare le esigenze e i vincoli di comunicazione di ogni singola vittima, sin dal primo contatto con il sistema di giustizia penale, per poter valutare se le vittime hanno difficoltà di comunicazione...», e ancora di «istituire prassi e schemi nazionali per fornire informazioni in un linguaggio semplice e accessibile, disponibili sia oralmente che per iscritto, al fine di conformarsi al paragrafo 1. Le buone prassi dimostrano che le informazioni standard di base dovrebbero essere prontamente disponibili in una serie di lingue, comprese le versioni Easy Read. ... Per consentire la traduzione e l'interpretazione il più rapidamente possibile, soprattutto in situazioni di urgenza, le autorità competenti e i professionisti che lavorano con le vittime dovrebbero creare una rete operativa di traduttori e interpreti facilmente accessibili. L'autorità di polizia/giustizia penale competente dovrebbe fornire tali servizi senza la richiesta della vittima. Si dovrebbe prestare particolare attenzione al genere del traduttore/interprete in contatto con la vittima, in conformità con le esigenze e i desideri della vittima (ad esempio, nei casi di violenza di genere)».

In concreto, ad esempio, la possibilità, prevista nell'art. 143 bis comma 3 c.p.p., di garantire l'assistenza dell'interprete anche mediante l'utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza potrebbe rappresentare un sistema praticabile di ausilio anche per gli uffici periferici, già nel primo momento di contatto; certamente un sistema imperfetto, ma certamente preferibile alla totale assenza di comprensione che caratterizza il rapporto tra una donna pakistana e un carabiniere di una stazione di provincia. Lavorare all'istituzione di un ufficio di interpreti e mediatori/mediatrici culturali multilingue che garantiscano in ogni provincia un servizio di pronta reperibilità, anche a distanza, potrebbe rappresentare un primo supporto utile a garantire comprensione e effettività del diritto già nella fase iniziale.

Il quarto comma dell'art. 143 bis c.p.p. prevede espressamente che la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti o parte di essi che contengono informazioni utili all'esercizio dei diritti<sup>31</sup>. E tuttavia è impensabile che una donna marocchina o albanese a cui venga notificato (magari a mezzo posta) un avviso di richiesta di archiviazione in italiano conosca e sia in grado di esercitare in concreto tale possibilità. Anche in questo caso, la soluzione, almeno parziale, sarebbe semplice, mediante la predisposizione di stampati multilingue delle formule ordinariamente usate per l'avviso alla persona offesa della richiesta e le modalità e tempistiche per l'eventuale opposizione.

---

<sup>31</sup> COMMISSIONE EUROPEA, DG JUSTICE, *op. cit.*, L'interpretazione deve essere fornita su richiesta, vale a dire che la vittima deve aver espresso il desiderio di ricevere l'interpretariato. Tali richieste devono essere registrate e l'autorità deve prendere una decisione in ogni caso. L'assistenza deve essere fornita gratuitamente e per un'ampia serie di azioni procedurali: comprende i contatti con le autorità investigative e giudiziarie dal primo colloquio/ascolto, dall'indagine fino al processo. Il Considerando 34 fornisce un importante chiarimento: l'interpretariato dovrebbe essere reso disponibile, gratuitamente, durante l'interrogatorio della vittima e per consentirle di partecipare attivamente alle udienze (...). Questo paragrafo si rifà all'articolo 2 della Direttiva del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione per indagati e imputati («direttiva sull'interpretazione e la traduzione»).

Così come non sarebbe particolarmente complicato e dispendioso predisporre la traduzione di altri avvisi “standard” normalmente contenuti nei decreti di citazione a giudizio, nei decreti di giudizio immediato, nei decreti di fissazione dell’udienza preliminare, che consentano alla persona offesa straniera di comprendere termini, scadenze e modalità di esercizio dei propri diritti, così come espressamente previsto dalla Direttiva 2012/29/UE.

Pretendere che le autorità mettano in pratica le “buone prassi” auspiccate dalla Commissione europea, ed in tempi brevi, pare veramente indispensabile. Su questo terreno è possibile ed auspicabile un intervento, in collaborazione con i Centri Anti Violenza presenti nei territori, volto a consentire in concreto la piena conoscenza ed azionabilità dei diritti delle donne straniere vittime di reato anche tramite la predisposizione e l’adozione di protocolli d’intesa con le autorità interessate (Autorità Giudiziaria, Procure della Repubblica, Ordini degli avvocati, Servizi sociali, Forze dell’ordine) che rendano possibili ed operative quanto meno le disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 212/2015, con l’attivazione di servizi (gratuiti, come espressamente previsto dalle normative in materia) di interpretariato-mediazione immediatamente fruibili e raggiungibili – anche mediante collegamenti informatici- in ogni situazione di contatto delle donne straniere denuncianti o meno con le strutture pubbliche preposte, dalle Questure all’ultima caserma di provincia dei Carabinieri.

Ricordiamo infine l’importanza delle disposizioni dell’art. 4 della Direttiva in materia di accesso alle informazioni sul procedimento, sin dal primo momento di contatto con le autorità competenti, che sono tenute a «fornire d’ufficio informazioni esaurienti in modo proattivo»<sup>32</sup>, anche alla luce della precisazione che, tra le autorità competenti, secondo la Commissione europea, vanno incluse le “agenzie doganali o di frontiera”, il cui ruolo, in relazione alle donne straniere (non solo in materia di tratta, ma per esempio in relazione a matrimoni forzati) può essere intuitivamente rilevante.

---

<sup>32</sup> COMMISSIONE EUROPEA, DG JUSTICE, *op. cit.*: «L’articolo 4 è ampiamente coperto dall’art. 4 FD (si intendono le agenzie di law enforcement), paragrafo 1. Il suo concetto è simile a quello di "Bill of Rights" del diritto comune, che elenca i diritti che gli Stati membri devono fornire senza la richiesta della vittima. Il Rapporto di attuazione del 2009 dimostra chiaramente che gli Stati membri non forniscono alle vittime informazioni sufficienti e riscontra incongruenze nelle pratiche. L’articolo 4 stabilisce il «diritto della vittima di ricevere informazioni». La logica alla base di questa disposizione prevede che le autorità giudiziarie penali forniscano d’ufficio informazioni esaurienti in modo proattivo, anziché lasciare alle vittime l’onere di cercarle da sole. Alle vittime deve essere garantito un «accesso effettivo alle informazioni».

Il diritto si applica a partire dal primo contatto con le autorità competenti. Il termine "autorità competente" è più ampio di quello di "autorità preposta all’applicazione della legge" dell’FD (cioè la polizia). Le autorità competenti, che agiscono nei procedimenti penali ai sensi della presente direttiva, sono determinate dal diritto nazionale. Ciò non esclude, ad esempio, le agenzie doganali o di frontiera, se hanno lo status di autorità incaricate dell’applicazione della legge ai sensi del diritto nazionale. Ciò è particolarmente importante nei casi di traffico di esseri umani (ad es., l’esperienza di Frontex) o di reati doganali o di contrabbando».

Ci siamo limitate, in questa sede, all'aspetto più macroscopico relativo al concreto accesso al sistema giustizia, che tuttavia non è l'unico elemento che ostacola l'azionabilità del diritto a vivere libere dalla violenza per le donne straniere che arrivano, vivono o semplicemente attraversano il nostro paese; non è ovviamente solo questione di lingua, ma di cultura e di strumenti di indipendenza (economica e di *status*), oltre che di predisposizione di servizi adeguati alla loro tutela.

